



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE

DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Il presente regolamento:

- 1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 aprile 2007 con atto n. 6;**
- 2. E' stato pubblicato all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04 al 18 giugno 2007;**
- 3. E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 maggio 2008 con atto n. 5;**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - AREE FABBRICABILI.....	3
ART. 3 - TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI.....	3
ART. 5 – FABBRICATI.....	4
ART. 6 - FABBRICATI RURALI.....	4
ART. 7 - ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE.....	5
ART. 8 - MAGGIORE DETRAZIONE.....	6
ART. 9 – DICHIARAZIONE.....	6
ART. 10 – VERSAMENTI.....	7
ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	7
ART. 12 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO.....	7
ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	8
ART. 14 - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO.....	9
ART. 15 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.....	9
ART. 16 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.....	9
ART. 17 - RINVIO DINAMICO.....	9
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE.....	9

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al decreto legislativo 30/12/92 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni nell'ambito della potestà regolamentare generale ai sensi dell'art. 3 comma 149 della Legge 23/12/96 n. 662, dell'art. 50 della Legge 27/12/97 n. 449, degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

ART. 2 - AREE FABBRICABILI.

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell' indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. In caso di edificazione dell'area, di demolizione e ricostruzione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c) d) e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal solo valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici.
3. La base imponibile per le aree fabbricabili è il valore costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. Entro il termine di approvazione del Bilancio, il Consiglio Comunale determina i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, su istruttoria dell' ufficio tecnico comunale, provvedendo periodicamente entro lo stesso termine alla loro modifica in relazione alle variazioni dei parametri di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
5. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta nella seconda ipotesi.

ART. 3 - TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI.

(D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 504/1992, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.
4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 3 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.

5. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 4 - TERRENI AGRICOLI.

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all' esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.
2. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno i cui frutti sono utilizzati per uso proprio o della famiglia.

ART. 5 – FABBRICATI.

(D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedentemente, alla data in cui è comunque utilizzato od accatastato.
2. Si considerano fabbricati fatiscenti, ai fini della fruizione della riduzione di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/92, quelli che presentino condizioni di degrado strutturale tali da pregiudicare l'agibilità, l'abitabilità e l'utilizzo e che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all' integrità fisica o alla salute delle persone. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognature, ecc.).
3. L' inagibilità o inabitabilità è accertata dall' Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa per beneficiare della riduzione il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 6 - FABBRICATI RURALI.

1. Non sono soggetti all'imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere **utilizzato** quale abitazione dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

a-bis) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all' art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580¹;

b) (L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione principale o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da

¹ D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 art. 42 bis introdotto dalla legge di conversione n. 222/2007;

dependenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento) (ABROGATO) ²

c) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.

d) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.

e) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

2. Ai fini fiscali, sono considerate rurali le costruzioni strumentali necessarie per l'esercizio di delle attività agricole **di cui all' art. 2135 del codice civile** e in particolare destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, nonché quelle destinate allo svolgimento dell'attività di agriturismo, **ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, ad uso di ufficio dell'azienda agricola**, alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, **anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228³**;

ART. 7 - ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE -

(D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera d)

1. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, salvo prova contraria, risiedono anagraficamente.
2. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia d' imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto. L' assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Ai fini di cui al comma 2, seconda parte, si intende per pertinenza, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad un distanza non superiore a 500 metri.

² D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 art. 42 bis introdotto dalla legge di conversione n. 222/2007;

³ D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 art. 42 bis introdotto dalla legge di conversione n. 222/2007;

4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel d.lgs. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
5. Sono considerate abitazioni principali ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota (non della detrazione):
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'abitazione concessa dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta ~~o collaterale~~⁴ entro il 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale.
1. Per beneficiare della agevolazioni il contribuente, pena decadenza, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per l'eventuale diritto alla riduzione/agevolazione d'imposta intervenuto nel corso dell'anno entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione. Tale comunicazione si considera valida anche per gli anni successivi sempre che i contribuenti stessi siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti per l'applicazione.

ART. 8 - MAGGIORE DETRAZIONE.

1. Il Comune con propria deliberazione annuale, adottata con le modalità e nei termini di cui all'art. 6 del D.lgs. 504/92 (e successive modificazioni ed integrazioni) può aumentare, entro i limiti previsti dalla normativa vigente ed esclusivamente per le situazioni individuate con la delibera di cui sopra, la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92.
2. In assenza della deliberazione annuale si intendono confermate le detrazioni dell'esercizio precedente.
3. Al fine di poter usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente, il contribuente, pena decadenza, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 9 – DICHIARAZIONE.

1. A decorrere dal 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. 504/1992.
2. In ogni caso permane l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, in presenza di casi di riduzione di imposta e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non risultino da atti pubblici di compravendita rientranti nell'ambito delle procedure telematiche Adempimento Unico, art. 3-bis del D.Lgs. n. 463 del 18.12.97.
3. Per tutti i casi in cui permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro 90 giorni dalla data della loro nomina.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono subordinate all'effettiva circolazione dei dati catastali da accertare con provvedimento dell'Agenzia del Territorio di cui al comma 54 dell'art. 37 del D.L. 223/06.

⁴ errata corrige

ART. 10 – VERSAMENTI.

1. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere corrisposta in due rate rispettivamente con scadenza 16 giugno in acconto e 16 dicembre a saldo, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il concessionario del servizio di riscossione, potrà prevedere la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario. E' facoltà del contribuente versare mediante utilizzo del Modello F24.
3. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, deve essere effettuato dal curatore o dal commissario liquidatore entro 3 mesi dalla data del decreto del trasferimento degli immobili.
4. I versamenti d'imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
5. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a suo nome, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta a seguito di variazione. Tale possibilità è concessa unicamente per l'anno in cui si è verificato il decesso.
6. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo, a concessionario incompetente e/o ad altro comune.
7. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove il comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.
8. Il comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro comune, quando erroneamente versate al comune di Loreo, in quanto non competente.
9. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono applicati gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a €10,00.
4. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito riferite all'Imposta Comunale sugli Immobili con le modalità previste nel regolamento generale delle entrate.

ART. 12 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta Comunale, come previsto dall'art. 9, comma 2, del regolamento generale delle entrate:
 - a) verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni del contribuente, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi esterni, la situazione di possesso immobiliare del contribuente;

- b) determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e, se riscontra che non è stata versata in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta e dei relativi interessi.
2. Sull'ammontare dell'imposta non tempestivamente versata, se non provveduto mediante ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applicano le sanzioni amministrative previste dai D.Lgs nn. 471, 472 e 473 del 1997.
 3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:
 - a) n. 2 (due) punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
 4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
 5. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
 6. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
 7. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
 8. In applicazione alla facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 446/97, si adottano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente con i criteri stabiliti dal vigente regolamento generale delle entrate.
 9. Con delibera della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi di accertamento.
 10. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, oppure inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, sollecitandoli a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
 11. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
 12. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi €10,00.

ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni vigenti oppure attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910.

2. Il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
3. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a €16,00.

ART. 14 - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO

1. La Giunta Comunale può destinare, con apposito provvedimento, ai fini del potenziamento delle attività ai sensi dell'art. 59 lettera p) del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, compensi incentivanti la produttività al personale addetto che collabori, anche in dipendenza di particolari programmi o progetti straordinari, al recupero degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
2. Il compenso è attribuito, sugli importi effettivamente incassati a seguito di attività di accertamento o riscossione a mezzo ruolo, purché non contestati in sede giurisdizionale, secondo criteri e modalità stabiliti nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata.

ART. 15 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15 c.1, della Legge 11/02/2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 16 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili, al Regolamento generale delle entrate comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 17 - RINVIO DINAMICO.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 01 gennaio 2007.